

PATTO DI INTEGRITÀ

tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e gli operatori economici affidatari di contratti di servizi, forniture e lavori

PREMESSE

Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (di seguito "Fondazione" o "FOSS") nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indette dalla Fondazione, in conformità:

- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici"), con particolare riferimento ai principi di cui all'art. 1 e ai requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95;
- al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Fondazione;
- alle Linee Guida ANAC in materia di Patto di Integrità.

Il presente Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento sottoscritto dall'operatore economico con la Fondazione. La sua sottoscrizione è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla FOSS e per la stipula del relativo contratto.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Patto si applica a tutti gli operatori economici affidatari, a qualunque titolo, di contratti di lavori, servizi o forniture da parte della Fondazione, nonché ai loro eventuali subappaltatori, collaboratori e dipendenti coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna a:

- a) non offrire, accettare o richiedere, direttamente o indirettamente, somme di denaro, regali, utilità o vantaggi di qualsiasi natura a/da amministratori, dipendenti o collaboratori della Fondazione, al fine di influenzare l'aggiudicazione del contratto o la sua successiva esecuzione;
- b) astenersi da qualsiasi azione, accordo o tentativo di collusione con altri operatori economici, volto ad alterare la libera concorrenza o a falsare gli esiti delle procedure di affidamento;
- c) segnalare tempestivamente al RUP e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Fondazione ogni illecito tentativo da parte di terzi, di cui sia venuto a conoscenza, volto a turbare la regolare esecuzione del contratto o il corretto svolgimento delle procedure di affidamento;
- d) rendere note tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi, anche solo apparente, che lo riguardano in relazione all'oggetto del contratto;
- e) rispettare, nell'esecuzione del contratto, tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, sicurezza, ambiente, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010, n. 136), anticiclaggio e protezione dei dati personali;
- f) attenersi ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in ogni fase del rapporto contrattuale, evitando ogni comportamento che possa pregiudicare il buon nome e l'integrità della Fondazione.

Articolo 3 - Conflitto di interessi e pantouflage

L'operatore economico dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente Patto, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualunque circostanza sopravvenuta idonea a determinare un conflitto di interessi nell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti della Fondazione che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 4 - Obblighi della Fondazione


La Fondazione si impegna a garantire, attraverso l'osservanza dei propri strumenti di prevenzione della corruzione e di trasparenza, la massima imparzialità, correttezza ed equità nelle procedure di affidamento e nella gestione dei contratti, vigilando sulla condotta dei propri dipendenti e collaboratori coinvolti nelle medesime.

Articolo 5 - Riservatezza

L'operatore economico si impegna a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, economico, artistico o organizzativo di cui dovesse venire a conoscenza in ragione dell'esecuzione del contratto, e a non utilizzarle per finalità estranee al contratto stesso.

Articolo 6 - Sanzioni

La violazione, da parte dell'operatore economico, di uno o più obblighi assunti con il presente Patto comporta, in funzione della gravità della violazione accertata:



- a) la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Fondazione;
- b) l'esclusione dell'operatore economico da successive procedure di affidamento indette dalla Fondazione per un periodo da uno a tre anni;
- c) l'incameramento delle garanzie eventualmente prestate;
- d) la segnalazione all'ANAC ai fini delle determinazioni di competenza.

Articolo 7 - Durata

Il presente Patto produce effetti dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione del contratto, ivi compresa la fase di liquidazione finale. Gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 5 permangono anche oltre il termine di efficacia del Patto.

Articolo 8 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Palermo, 23/06/2026

Per la Fondazione
Il Commissario Straordinario
Dott. Gabriele CROCIATA

L'Operatore economico
Sig. Michele DE LUCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, il sottoscritto operatore economico dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli: 2 (Obblighi dell'operatore economico), 3 (Conflitto di interessi e pantouflage), 6 (Sanzioni) e 8 (Foro competente).

L'Operatore economico
Sig. Michele DE LUCA